



COMUNE DI SACCOLONGO

Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.18 DEL 06-03-2019

Oggetto:

ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.15/2018 ED ALLA LEGGE DI BILANCIO N.145/2018.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

MAGGIOLO ELISA	SINDACO	A
GARBIN STEVE	VICE SINDACO	P
FELTRE ANDREW	ASSESSORE	P
LOLLO VITTORIO	ASSESSORE	P
TREFOLONI MOIRA	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE BERGAMIN RAFFAELE MARIO**.

Il Sig./Sig.ra **GARBIN STEVE** nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
GARBIN STEVE
*(Firma apposta digitalmente
ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO
*(Firma apposta digitalmente
ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.15/2018 ED ALLA LEGGE DI BILANCIO N.145/2018.

VISTO il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATI:

- a) il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 novembre 2006;
- b) le deliberazioni di Giunta Comunale n. 145 novembre 2000 e n. 83 del 9 giugno 2001 con le quali si era provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999;

RICORDATO che:

- la Legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto *“possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;
- l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (*“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita: *“919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”*

RICORDATO che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società ICA Srl con sede legale a Roma ed amministrativa a La Spezia;

DELIBERA DI GIUNTA n. 18 del 06-03-2019 Pag. 2 COMUNE DI SACCOLONGO

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: "1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi: "omissis..

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti. (entro cui rientra il Comune di Saccolongo)

VERIFICATO che il Comune di Saccolongo al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 4.945 e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs.507/1993 che testualmente recita:" In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n.28 del 2 febbraio 2019) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019;

VISTO il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993, nonché il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29 novembre 2006;

VISTO l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.";

RITENUTO necessario mantenere la maggiorazione del 20%, come previsto dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nei prospetti allegati (ALLEGATO A), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DELIBERA DI GIUNTA n. 18 del 06-03-2019 Pag. 3 COMUNE DI SACCOLONGO

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

- a) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Saccolongo , relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001 - maggiorate del 20% (venti per cento), come sviluppate nei prospetti allegati (ALLEGATO A) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- d) di trasmettere copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- e) di incaricare l'Ufficio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: **ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.15/2018 ED ALLA LEGGE DI BILANCIO N.145/2018.**

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.15/2018 ED ALLA LEGGE DI BILANCIO N.145/2018."

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge

DISPONE

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LEGGE 145/2018 COMMA 919
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0%
Aumento deliberato	20,00%	(superfici SUPERIORI al mq)	
Aumento per luminosa	100,00%		

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO		1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,14	2,27	3,41	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		1,36	2,73	4,09	13,63	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		2,05	4,09	6,14	20,45	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		2,73	5,45	8,18	27,27	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		2,27	4,54	6,82	22,72	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		2,73	5,45	8,18	27,27	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		3,41	6,82	10,23	34,09	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50		4,09	8,18	12,27	40,90	
CATEGORIA SPECIALE						
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,14	2,27	3,41	11,36	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		1,36	2,73	4,09	13,63	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		2,05	4,09	6,14	20,45	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		2,73	5,45	8,18	27,27	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		2,27	4,54	6,82	22,72	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		2,73	5,45	8,18	27,27	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		3,41	6,82	10,23	34,09	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50		4,09	8,18	12,27	40,90	

N.B. :

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA
AZIENDA

☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		89,24
☐ RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		89,24
☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		59,50
☐ RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		59,50
☐ MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE		29,75

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	3,97	7,93	11,90	39,66	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	5,95	11,90	17,85	59,50	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	7,93	15,87	23,80	79,33	100,00%
SPECIALE Superfici fino a mq. 1	3,31	6,61	9,92	33,05	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	3,97	7,93	11,90	39,66	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	5,95	11,90	17,85	59,50	50,00%
SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50	7,93	15,87	23,80	79,33	100,00%

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

☐ Per ogni giorno di esecuzione categoria normale	2,07
☐ Per ogni giorno di esecuzione categoria speciale	2,07

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON
STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq
Fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	13,63	27,27	40,90	54,54	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	20,45	40,90	61,36	81,81	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	27,27	54,54	81,81	109,08	100,00%
SPECIALE Superfici fino a mq. 1	11,36	22,72	34,09	45,45	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	13,63	27,27	40,90	54,54	
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	20,45	40,90	61,36	81,81	50,00%

SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50		27,27	54,54	81,81	109,08	100,00%
--	--	-------	-------	-------	--------	---------

ART. 15

☐ PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO
MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno 49,58

☐ PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno 24,79

☐ PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI
MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE
CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,07

CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 2,07

☐ PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 6,20

CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 6,20